

Indirizzi tecnico-amministrativi per la gestione di discariche ante-norma, cessate, abusive, in gestione operativa o post-operativa in attuazione dell'art. 17 ter, comma 4 della l.r. 26/2003

Sommario

1. Premessa e inquadramento	1
2. Discariche ante-norma	2
2.1 Procedure amministrative	3
2.2 Indirizzi tecnici	4
3. Discariche cessate	9
3.1. Procedure amministrative	9
3.2. Indirizzi tecnici	11
4. Discariche in gestione operativa o in gestione post-operativa	13
4.1. Procedure amministrative	14
4.2. Indirizzi tecnici	17
5. Discariche abusive	18
5.1. Procedure amministrative	18
5.2. Indirizzi tecnici	19
6. Depositi anteriori alle discariche ante-norma	19
7. Adeguamento procedimenti in corso	20

1. Premessa e inquadramento

A livello normativo comunitario e nazionale non sono fornite procedure operative e amministrative sufficientemente dettagliate per la risoluzione delle criticità ambientali e territoriali relative alla presenza di vecchie discariche, per cui si ritiene utile definirle, nel rispetto dei criteri generali della normativa ambientale statale e tenendo conto della specificità del territorio lombardo.

La disciplina deve assicurare la corretta gestione del territorio e la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza, secondo i principi enunciati nel comma 1 dell'art. 17-ter della l.r. n. 26/2003.

Al fine di definire puntualmente la disciplina da applicarsi ai diversi casi e le conseguenti valutazioni tecnico-amministrative, è necessario preliminarmente distinguere le diverse tipologie di impianto in funzione del periodo in cui è iniziata e cessata l'attività della discarica.

In tal senso si evidenzia come, a livello di Regione Lombardia, i primi capisaldi normativi in materia di rifiuti siano rappresentati dalla l.r. 7 giugno 1980, n. 94 (norma intervenuta prima dell'entrata in vigore della normativa statale individuata nel d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915) e dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26.

La l.r. 94/80 all'art. 28 recava: *"1. I titolari degli impianti di smaltimento esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenuti a farne denuncia all'amministrazione regionale entro novanta giorni dalla data predetta ed a richiedere l'autorizzazione di cui al precedente art. 7. 2. Alla denuncia sono tenuti altresì i proprietari delle aree di discariche chiuse da non più di quindici anni"*.

Gli impianti esistenti al 1980, compresi anche quelli chiusi da 15 anni prima di tale data (ossia chiusi dopo il 1965), sono pertanto classificati come discariche, definite poi dalla l.r. n. 26/2003 come "discariche ante-norma".

Altro spartiacque normativo fondamentale è stata l'entrata in vigore del D.lgs 36/2003, che ha innovato profondamente la disciplina delle discariche, recependo la direttiva 1999/31/CE. Tale norma prevedeva anche un adeguamento per gli impianti aperti alla data di entrata in vigore, con conferimenti ancora non ultimati, attraendole pertanto all'applicazione della nuova disciplina.

Il D.lgs 36/2003 disciplina nel dettaglio le fasi di gestione operativa e di gestione post-operativa delle discariche.

A livello di normativa statale, inoltre, il D.lgs 152/06 prevede all'art. 256, comma 3, le sanzioni penali per l'esercizio di "discarica abusiva", senza darne tuttavia una specifica definizione.

Sulla base di tali riferimenti normativi, la l.r. n. 26/2003, all'art. 17-ter, ha classificato le discariche secondo le tipologie di "discarica ante-norma", "discarica cessata", "discarica in gestione operativa o in gestione post-operativa", "discarica con gestione post-operativa terminata", "discarica abusiva".

Occorre comunque tenere distinti i casi di discariche disciplinati dalle presenti linee guida da quelli dei materiali di riporto, come definiti dalle norme nazionali, che fanno riferimento specifico al fatto che per essere tali i residui siano miscelati a terreno e che la finalità originaria fosse quella di costituire *"riempimenti, rilevati e reinterri"* (art. 41, comma 3, lettera a) della legge 9 agosto 2013, n. 98). Le presenti linee guida, pertanto, non si applicano a tutti i casi in cui ci sia presenza di residui interrati, che potrebbero invece rientrare nella disciplina statale dei riporti.

Le presenti linee guida sono approvate ai sensi dell'art. 17-ter, comma 4 della l.r. n. 26/2003.

2. Discariche ante-norma

Le discariche ante-norma, come definite dall'art. 17 ter della l.r. 26/2003, sono quelle "soggette a denuncia ai sensi dei commi 1 e 2, art. 28, l.r. 94/80", indipendentemente dal fatto che la denuncia sia stata fatta o meno. In tale fattispecie rientrano pertanto tutte le discariche esistenti alla data di entrata in vigore della l.r. n. 94/1980 (27 giugno 1980) e chiuse nei 15 anni precedenti.

Le discariche soggette a denuncia e successivamente autorizzate rientrano nella definizione di "discariche cessate", mentre quelle che hanno continuato l'attività in violazione della legge (es. omettendo la denuncia oppure continuando nonostante l'atto regionale di chiusura) sono divenute "discariche abusive".

Le discariche ante-norma, in assenza di criticità come meglio definite nel successivo paragrafo 2.2, non necessitano di interventi.

Non è pertanto necessario procedere a monitoraggi generalizzati su tutte le discariche ante-norma, ma é opportuno procedere ad approfondimenti solo laddove ci siano elementi che ne facciano sospettare la necessità (es. segnalazioni di contaminazioni nella falda a valle dell'impianto, evidenze di presenza significativa di biogas,...).

2.1 Procedure amministrative

Per le discariche ante-norma l'elemento discriminante fondamentale è se ci siano i presupposti di una procedura ai sensi del Titolo V della Parte IV del D.lgs 152/2006 oppure no.

I presupposti della procedura sono quelli previsti dalla norma, ossia o la presenza di matrici ambientali contaminate (intese come suolo e sottosuolo, acque sotterranee e riporti) oppure la presenza di pericolo concreto di potenziale contaminazione.

Per la verifica di tali presupposti si fa integralmente riferimento alle norme, alle linee guida ed alle buone prassi delle bonifiche.

L'esecuzione di interventi sulla discarica, indipendentemente dall'inquadramento procedurale, non comporta in alcun modo l'assoggettamento al D. lgs 36/2003.

Presenza dei presupposti di una procedura ai sensi del Titolo V della Parte IV del D.lgs 152/2006

Nel caso in cui ci siano i presupposti per le procedure del Titolo V della Parte IV del D.lgs 152/2006, come stabilito dall'art. 5 della l.r. n. 30/2006, l'Autorità competente è individuata nel Comune (o Regione o Stato nei casi previsti dalle norme bonifiche) e nell'ambito del procedimento di bonifica saranno gestiti gli interventi di messa in sicurezza, ripristino e/o bonifica necessari per il risanamento delle matrici ambientali impattate (suolo, sottosuolo e acque sotterranee), comprensivi di eventuali interventi sul corpo discarica.

Gli interventi sono realizzati dal soggetto obbligato ai sensi del sopracitato Titolo V, oppure dal Comune in sostituzione e in danno al soggetto responsabile inadempiente, in assenza di soggetti terzi interessati ad intervenire.

Il Comune dovrà comunque attivare le procedure operative ed amministrative di cui all'art. 242 del d.lgs 152/2006; il soggetto obbligato/interessato, nonché l'autorità che si sostituisce in danno, dovrà provvedere alla comunicazione prevista dalla norma, a notifica della potenziale contaminazione rinvenuta.

Assenza dei presupposti di una procedura ai sensi del Titolo V della Parte IV del D.lgs 152/2006

Nel secondo caso, qualora si debba intervenire sulla discarica per motivi diversi dalla contaminazione delle matrici ambientali (pericolo per la salute o la sicurezza delle persone, problema di stabilità del corpo discarica, rifiuti esposti), gli interventi saranno realizzati seguendo le procedure amministrative previste sulla base della normativa applicabile al caso specifico, in particolare:

- pericolo per la salute o la sicurezza delle persone: ordinanza del Sindaco ex art. 50, comma 5 o ex art. 54, comma 4 del D.lgs n. 267/2000;

- problema di stabilità del corpo discarica: ordinanza del Sindaco ex art. 54, comma 4 del D.lgs n. 267/2000;
- rifiuti esposti: ordinanza del Sindaco ex art. 50, comma 5 del D.lgs n. 267/2000 per situazioni di “grave incuria o degrado del territorio”.

Le ordinanze sono emanate previa individuazione degli eventuali soggetti responsabili.

E' necessario fare riferimento alle ordinanze del TUEL e non a quella ai sensi dell'art. 192 del D.lgs 152/06 perché se la discarica è stata realizzata in conformità con le norme vigenti ai tempi non può essere classificata come “abbandono”. Solo nel terzo caso, laddove i rifiuti andassero su aree diverse (es. trasportati dal vento o da corsi d'acqua), potrà essere emessa l'ordinanza per abbandono rifiuti, con riguardo a tali rifiuti “abbandonati” su aree diverse da quella della discarica ante-norma.

Qualora i soggetti responsabili non siano individuabili, in assenza di soggetti terzi interessati ad intervenire, gli interventi necessari sono realizzati dal Comune in sostituzione. Qualora i soggetti responsabili siano inadempienti, in assenza di soggetti terzi interessati ad intervenire, gli interventi necessari sono realizzati dal Comune in sostituzione e in danno al soggetto responsabile inadempiente.

Nel caso la discarica sia di proprietà pubblica o il Comune intervenga in sostituzione, l'intervento sarà approvato dal Comune con delibera di Giunta, quale opera pubblica.

Infine, qualora siano previste modifiche dello stato dei luoghi in assenza di criticità, ma per interesse ad un diverso utilizzo dell'area (es. realizzazione di opere o progetti), l'Autorità competente al rilascio dei titoli autorizzativi per l'opera/progetto, ricomprende nell'autorizzazione gli interventi da attuare, coinvolgendo il Comune che si esprime in quanto Autorità competente ai sensi dell'art. 15 della l.r. n. 26/2003, tenendo conto delle eventuali valutazioni ambientali fatte per l'opera.

2.2 Indirizzi tecnici

Data la complessità delle situazioni rinvenibili, non è possibile stabilire preventivamente un'unica modalità tecnica d'intervento, ma appare comunque necessario fornire delle indicazioni generali, basate sui principi di tutela dell'ambiente e della salute, corretto governo del territorio, proporzionalità, ragionevolezza e uguaglianza dell'azione amministrativa.

Nessuna norma impone un obbligo generalizzato di intervento su tali discariche, che sono state realizzate in assenza di specifici standard tecnici di tutela ambientale, ma nel rispetto della legislazione vigente all'epoca. Gli interventi sono necessari soltanto laddove si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- a) contaminazione delle matrici ambientali ai sensi del Titolo V, Parte IV del D.lgs 152/06 (d'ora in avanti soltanto “Titolo V”) o ci sia un pericolo concreto di potenziale contaminazione ai sensi del medesimo Titolo V, ad esempio dovuto al percolato;
- b) pericolo per la salute o la sicurezza delle persone, ad esempio dovuto ai gas di discarica, oppure rischio di impatto significativo sulle acque superficiali. Laddove ci sia una emissione superficiale ad impianto di estrazione spento o assente di biogas indicativamente pari o inferiore a $0,2 \text{ NI CH}_4/(\text{m}^2 \text{ h})$ e non ci siano accumuli in aree esterne potenzialmente

pericolosi (con creazione di situazioni di rischio di esplosione), si può ritenere che il biogas sia scarsamente significativo;

- c) problema di stabilità del corpo discarica, che rappresenti pertanto un rischio per l'ambiente, la salute o la sicurezza;
- d) rifiuti esposti e conseguente degrado dell'area;
- e) diverso progetto od opera (es. infrastruttura, lottizzazione, riqualificazione dell'area della discarica, etc...) che comporti la necessità di intervenire sulla discarica.

Nei casi in cui non sussista nessuna di queste condizioni, non si effettuano interventi, ma eventualmente solo monitoraggi laddove ci sia il rischio che in futuro si possa presentare una delle condizioni di cui alle lettere a), b) o c) dell'elenco precedente. Gli eventuali monitoraggi devono essere effettuati soltanto laddove necessari e devono essere limitati ai rischi presenti o potenziali.

La valutazione dell'eventuale necessità di monitoraggi è effettuata dal Comune, sentita ARPA Lombardia per gli aspetti ambientali o ATS per gli aspetti sanitari e sulla base degli esiti delle indagini preliminari di cui al successivo paragrafo effettuate a cura del soggetto interessato.

Indagini preliminari e progettazione

In primo luogo, è necessario accertare se vi sia la necessità di un intervento secondo la casistica prevista al precedente paragrafo, valutare tutti gli interventi possibili e fra questi scegliere quello che raggiunge lo scopo di risolvere le criticità presenti con il minore costo ed impatto ambientale.

L'intervento più oneroso (sia in termini economici che di impatti ambientali complessivi) è generalmente la rimozione del corpo rifiuti e il ripristino dell'area: potrà quindi essere adottato solo dopo aver valutato e vagliato ogni altro intervento a minor impatto ambientale, oltre che economico.

Nel caso di realizzazione di opere o infrastrutture che comportino l'escavazione soltanto di parte dei rifiuti, non sussiste un conseguente obbligo di rimozione dei restanti rifiuti (es. per rifiuti posti a quote inferiori del piano di imposta di una infrastruttura lineare). Sulla parte restante della discarica dovranno essere fatte valutazioni in base alle presenti linee guida, alle esigenze dell'opera o infrastruttura ed alle interazioni tra questa e la discarica, individuando così gli eventuali interventi necessari.

Per valutare il minore impatto ambientale dovranno essere considerati aspetti quali la movimentazione ed il trasporto di rifiuti e materiali, la necessità di conferire rifiuti in discariche autorizzate, la distruzione di ambienti rinaturalizzati, gli impatti di cantiere.

Al fine di valutare la necessità di un intervento, nonché tipologia e modalità operative, è necessario raccogliere tutte le informazioni utili per quanto possibile, anche tramite indagini dirette e indirette, relativamente a:

- inquadramento territoriale ed urbanistico della discarica;
- inquadramento geologico, idrogeologico e idrologico dell'area, per evidenziare, in particolare, l'interessamento effettivo o potenziale del corpo discarica da parte di acque sotterranee o superficiali;

- ricostruzione storica della discarica, con particolare riferimento a: periodo di attività, rifiuti conferiti (quantità e qualità), eventuali problemi evidenziati durante la gestione, modalità costruttive e di chiusura, eventuali interventi successivi alla chiusura, eventuali problemi evidenziati durante la gestione;
- stato dell'area, con particolare riferimento a: eventuale presenza di rifiuti affioranti, utilizzo e condizioni attuali dell'area, eventuali segni di instabilità del corpo discarica, profilo del corpo discarica (necessario un rilievo topografico per progettare gli interventi o una verifica dei cedimenti mediante strumenti adeguati), presenza di ruscellamenti di percolato, macchie di vegetazione morta;
- presidi ed altre strutture eventualmente esistenti (pozzi di aspirazione del biogas, sistemi di trattamento del biogas, pozzi di aspirazione del percolato, serbatoi o vasche per il percolato, sistemi di drenaggio e raccolta acque meteoriche, piezometri, recinzione, etc...) e loro stato;
- informazioni riguardo ai gas di discarica (presenza, quantitativi, caratteristiche qualitative,...);
- informazioni riguardo al percolato della discarica (presenza e livello nei pozzi, quantitativi, caratteristiche qualitative,...);
- informazioni relative ai rifiuti conferiti: se necessario, è possibile prelevare campioni dal corpo rifiuti per valutarne le caratteristiche (ad es. analisi merceologica, analisi sul tal quale, test di cessione di cui al d.m. 27/09/2010 oppure d.m. 05/02/1998, in caso di rifiuti contenenti una frazione biodegradabile, il livello della loro stabilizzazione, ad es. con parametri quali IR4, IRD, GB21);
- informazioni relative alla consistenza del capping, eventualmente anche mediante l'uso di traccianti e/o saggi puntuali con successivo ripristino;
- qualità delle matrici ambientali (acque sotterranee, acque superficiali se esistenti ed eventualmente suoli circostanti, laddove ci sia stata dispersione significativa di rifiuti o percolato nelle aree circostanti);
- potranno inoltre essere effettuati, qualora necessarie, indagini geofisiche e rilievi termografici per la ricostruzione geometrica del corpo discarica e per verificare la possibilità che siano presenti sacche sospese di percolato o biogas.

Tale elenco è da considerarsi indicativo e va tarato sulle criticità sito-specifiche, quindi non tutte le indagini di cui sopra saranno sempre necessarie.

In fase di progettazione, gli interventi che lo richiedono (es. nuovo capping) devono essere verificati ai sensi delle Norme Tecniche di Costruzione (NTC) vigenti.

Si deve, ove tecnicamente possibile, privilegiare l'ingegneria naturalistica.

Interventi relativi ai rifiuti

Nel caso di rifiuti con rilevante componente organica non ancora sufficientemente stabilizzata, può essere utile un trattamento di stabilizzazione accelerata per ridurre le emissioni di biogas e/o migliorare le caratteristiche del percolato.

Tra i trattamenti che si possono effettuare sui rifiuti già depositati, rientrano, a titolo esemplificativo, i seguenti:

- aerobizzazione della discarica, eventualmente anche dopo una fase di gestione anaerobica con produzione di gas, con immissione naturale (discarica semi-aerobica) o forzata (aerazione in situ);
- dilavamento naturale (copertura aperta/flushing) o forzato (infiltrazioni di acqua/ricircolo percolato);
- sistemi combinati anaerobici-aerobici, ecc.

Interventi relativi alla captazione del biogas

È possibile intervenire sia sui sistemi di captazione e trattamento del biogas esistenti, ad esempio mantenendoli, riattivandoli, modificandoli, che installare sistemi completamente nuovi.

È importante progettare gli interventi di aspirazione attiva del biogas ottimizzandoli per ridurre l'estrazione al minimo necessario per il raggiungimento degli obiettivi, così da minimizzare i consumi elettrici, che comportano costi economici ed impatti ambientali.

Il biogas estratto deve essere prioritariamente valorizzato dal punto di vista energetico, laddove le caratteristiche quantitative e qualitative lo rendano opportuno.

Qualora la qualità o quantità del biogas non permetta il suo utilizzo energetico, il biogas, in funzione della sua qualità, dovrà essere ossidato ex situ, termicamente (torcia, combustori catalitici, ecc.) o biologicamente (biofiltri).

In presenza di una produzione di metano indicativamente inferiore a $0,001 \text{ Nm}^3/\text{m}^2/\text{h}$, sarà possibile far ricorso alla ossidazione biologica in situ, mediante allestimento di coperture bioossidative adeguatamente progettate e dimensionate o a sistemi di biofiltrazione.

Deve comunque essere evitata la dispersione non presidiata in atmosfera.

Interventi relativi al percolato

In genere, nel caso di discariche ante-norma, non è presente una barriera di fondo e pertanto non vi è accumulo di percolato nel corpo discarica, anche se possono verificarsi casi particolari (es. presenza naturale di fondo geologico a bassa permeabilità, barriere realizzate artificialmente anche se non previste da alcuna norma, accumuli localizzati dovuti alla diversa permeabilità dei rifiuti conferiti,...).

Nel caso non ci sia accumulo, è possibile soltanto intervenire sulla generazione del percolato, agendo sulla copertura, o sulla sua qualità, intervenendo sul corpo rifiuti.

Nel caso ci sia accumulo di percolato, è possibile seguire, per quanto applicabile, il relativo paragrafo nella parte delle discariche cessate.

Interventi sulla copertura

Gli interventi sulla copertura devono essere progettati e realizzati con particolare riguardo al caso specifico. In via generale è possibile dare indicazioni per le diverse fattispecie definite all'inizio del paragrafo 2.2:

- caso a): gli interventi dovranno essere finalizzati a ridurre le contaminazioni in atto o potenziali e quindi potranno essere diversi a seconda della tipologia dei contaminanti e dello stato di contaminazione, anche potenziale;
- caso b): gli interventi dovranno essere finalizzati a ridurre il rischio presente. Nel caso di presenza di quantità significative di biogas, ad esempio, la copertura potrà avere la finalità di contenerlo per favorirne l'estrazione con sistemi di aspirazione funzionanti; in caso di aerazione la copertura dovrà invece essere ottimizzata per tale operazione e per favorire la mineralizzazione accelerata dei rifiuti; per basse produzioni di biogas, potrà essere realizzata una copertura biossidativa;
- caso c): dovranno essere prioritari gli interventi di stabilizzazione, ripristinando le condizioni di recupero pre-esistenti (solitamente terreno agrario con spessore di circa 30-50 cm e copertura vegetale, senza presenza di strati o materiali impermeabilizzanti), privilegiando tecniche di ingegneria naturalistica;
- caso d): dovranno essere ripristinate le condizioni di recupero pre-esistenti (solitamente terreno agrario con spessore di circa 30-50 cm e copertura vegetale, senza presenza di strati o materiali impermeabilizzanti) o comunque dovrà essere garantita la copertura in sicurezza di tutti i rifiuti;
- caso e): gli interventi dovranno essere progettati in funzione dell'opera che si intende realizzare.

Monitoraggio

Per ogni intervento è necessario prevedere un monitoraggio, finalizzato alla verifica del raggiungimento dello scopo dell'intervento. Il piano di monitoraggio e controllo deve indicare i soggetti responsabili, gli aspetti da monitorare con relativi parametri, indicatori e valori soglia oltre i quali è necessario una rivalutazione dell'intervento, la frequenza delle misure e la durata del monitoraggio. In caso in cui il monitoraggio attesti l'inefficacia anche parziale dell'intervento, si dovranno rivalutare gli interventi effettuati, con una loro eventuale implementazione e/o sostituzione.

Usi dell'area

Nel rispetto delle previsioni tecniche di cui alla presente delibera, le aree interessate da discariche devono essere oggetto di recupero e possibilmente utilizzo per ridurre sul territorio la presenza di aree abbandonate e degradate.

A tale proposito, si ricorda che il comma 1-bis dell'art. 17 della l.r. n. 26/2003 prevede che: *“La Regione promuove lo sviluppo e la realizzazione di iniziative finalizzate a recuperare porzioni di territorio occupate da discariche, pubbliche o private, cessate o in post-gestione”*.

L'utilizzo di tali aree deve tenere conto, in particolare, della tipologia della discarica: discariche per le quali non è prevista una produzione di biogas o un ulteriore assestamento significativo, ad esempio, potranno prevedere maggiori possibilità di utilizzo rispetto ad altre discariche.

L'utilizzo delle aree di discarica è effettuato o, laddove necessario, autorizzato, purché:

- non comprometta la funzionalità dei presidi ambientali senza prevedere una loro adeguata sostituzione;
- gli eventuali manufatti non compromettano i possibili interventi sulla discarica che dovessero rendersi necessari;
- non costituisca un rischio di aggravamento incompatibile della situazione statica, ad es. con compromissione della stabilità della discarica, in relazione alle NTC vigenti, dovuta a un aumento del carico e relativo aumento dell'addensamento dei rifiuti con realizzazione di cedimenti differenziali e contropendenze, etc...;
- non costituisca un aggravamento della situazione idrochimica, ad es. a causa dell'espulsione dei liquidi intra-rifiuti che, per le discariche prive di bacino di contenimento, costituirebbero un rischio concreto ed attuale di contaminazione delle matrici ambientali (acque sotterranee, suolo e sottosuolo);
- non rappresenti un potenziale rischio per la salute o la sicurezza di coloro che lo utilizzano, ad es. a causa di superamenti di CSC per l'utilizzo specifico o per presenza di gas di discarica in concentrazioni pericolose.

I Comuni devono individuare le discariche ante-norma nel PGT, indicando anche le cautele e le limitazioni d'uso delle relative aree ritenute necessarie sulla base dei precedenti criteri.

Nel caso in cui l'intervento sia di totale rimozione dei rifiuti, si dovrà provvedere al ripristino dei luoghi, coerente con gli strumenti urbanistici vigenti.

3. Discariche cessate

Una discarica è da intendersi "autorizzata" ai sensi della l.r. n. 94/80, e quindi rientra tra le "discariche cessate", quando esiste un atto che ne ha consentito il prosieguo dell'attività, sia che l'atto sia denominato esplicitamente "autorizzazione", sia che l'atto disponga prescrizioni transitorie per la prosecuzione dell'attività.

Tali discariche, in assenza di criticità come meglio definite nel paragrafo 2.2, non necessitano di interventi.

3.1. Procedure amministrative

Per le discariche cessate, definite dall'art. 17-ter della l.r. n. 26/2003, l'Autorità competente per le funzioni di cui al Titolo I della Parte IV del D.lgs. 152/2006 è, ai sensi della medesima legge, la Provincia o Città metropolitana.

Per individuare le procedure amministrative e le norme da seguire, è necessario inquadrare gli interventi su tali discariche nell'ambito del D.lgs 152/06.

La lettera n) del comma 2 dell'art. 182-ter del D.lgs 152/06 (TUA) definisce *"gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario"*.

Secondo tale comma, pertanto, il Titolo I della Parte IV sui rifiuti è relativo non solo all'autorizzazione dei siti di smaltimento, ma anche agli interventi successivi.

Le discariche cessate, che hanno avuto una autorizzazione ai sensi della norma rifiuti, e i successivi eventuali interventi sul corpo discarica, devono pertanto essere autorizzati con la medesima norma, ossia ora il Titolo I della Parte IV del D.lgs 152/06.

Il titolo autorizzativo sarà quindi rilasciato ai sensi del Titolo I della Parte IV del D.lgs 152/06.

Il procedimento amministrativo sarà diverso a seconda della situazione, ad es. se sia su istanza del privato che intende intervenire o se sia un progetto presentato a seguito di diffida dell'Autorità competente.

Un caso particolare è quello degli interventi di *"landfill mining"*, in quanto il D.d.g. 25 agosto 2020 - n. 9972, *"Determinazioni in merito agli impianti innovativi e sperimentali di cui all'art. 17 comma 1 lettere C e C BIS) della l.r. 26/2003 – Aggiornamento e modifica del d.d.g. 13866/2009"* prevede che siano classificati come *"impianti innovativi"* i *"progetti di landfill mining realizzati su discariche autorizzate ai sensi del D.lgs 36/2003 o della l.r. 94/1980, finalizzati al recupero di materia e/o di aree per destinazioni diverse da discarica o al riutilizzo delle discariche esclusivamente per i rifiuti residuali dalle operazioni di recupero"*; ne consegue che tali interventi sono di competenza regionale.

Nel caso ci siano i presupposti di una procedura ai sensi del Titolo V, Parte IV del D.lgs. 152/2006, i due procedimenti andranno coordinati dalla Provincia o Città metropolitana ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b bis 1) della l.r. n. 26/2003.

Il coordinamento potrà essere fatto in forme diverse a seconda dei casi, generalmente con il ricorso alla conferenza dei servizi istruttoria ai sensi dell'art. 14, comma 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Nell'ambito di tale Conferenza, convocata dalla Provincia o Città metropolitana e con la partecipazione dell'Autorità competente per le procedure di bonifica, si concordano gli approfondimenti necessari, gli obiettivi e le linee generali degli interventi da prevedere, sia sul corpo discarica che sulle matrici ambientali, che saranno quindi valutati ed approvati poi da ciascuna Autorità competente secondo le rispettive norme di riferimento. Sono comunque possibili ulteriori forme di coordinamento tra Autorità competenti.

Gli interventi sul corpo discarica saranno autorizzati dall'Autorità competente per le discariche cessate (Provincia/Città metropolitana ai sensi della l.r. n. 26/2003), mentre gli eventuali interventi sulle matrici saranno autorizzati dall'Autorità competente per la bonifica (Comune o Regione ai sensi della l.r. n. 30/2006), previo il coordinamento di cui ai periodi precedenti.

Il Comune o Regione ai sensi della l.r. n. 30/2006, dovrà attivare le procedure operative ed amministrative di cui all'art. 242 del d.lgs 152/2006; il soggetto obbligato/interessato, nonché l'autorità che si sostituisce in danno dovrà provvedere alla comunicazione prevista dalla norma, a notifica della potenziale contaminazione rinvenuta.

Qualora i soggetti responsabili non siano individuabili, in assenza di soggetti terzi interessati ad intervenire, gli interventi necessari sul corpo discarica sono realizzati dalla Provincia/Città metropolitana in sostituzione. Qualora i soggetti responsabili siano inadempienti, in assenza di soggetti terzi interessati ad intervenire, gli interventi necessari sono realizzati dalla Provincia/Città metropolitana in sostituzione e in danno al soggetto responsabile inadempiente.

La Provincia/Città metropolitana può avvalersi del Comune interessato, previo accordo con lo stesso.

Infine, qualora siano previste modifiche dello stato dei luoghi per la realizzazione di opere o progetti, l'Autorità competente al rilascio dei titoli autorizzativi per l'opera/progetto assicura il coordinamento tramite conferenza dei servizi o, laddove possibile, la sostituzione del titolo autorizzativo provinciale ai sensi dell'art. 208 (ad es. nel caso in cui l'opera/progetto sia soggetta ad AIA, PAUR, Autorizzazione ai sensi del D.lgs 387/2003).

In tale ultimo caso, i costi degli interventi sono ricompresi nel quadro economico dell'opera/progetto.

L'esecuzione di interventi sulla discarica non comporta in alcun modo l'assoggettamento al D.lgs 36/2003.

3.2. Indirizzi tecnici

Si fa riferimento al paragrafo relativo alle discariche ante-norma.

Indagini preliminari e progettazione

Si fa riferimento al paragrafo relativo alle discariche ante-norma, da integrare con la raccolta delle seguenti informazioni, se disponibili:

- autorizzazioni rilasciate, comprese eventuali modifiche e progetto presentato;
- eventuali collaudi;
- presenza di eventuali garanzie finanziarie o loro avvenuto svincolo.

Interventi relativi ai rifiuti

Si fa riferimento al paragrafo relativo alle discariche ante-norma.

Interventi relativi alla captazione del biogas

Si fa riferimento al paragrafo relativo alle discariche ante-norma.

Interventi relativi al percolato

Laddove ci sia un accumulo consistente di percolato nel corpo discarica, va prioritariamente verificata la funzionalità di eventuali sistemi esistenti di aspirazione, rimettendoli in funzione.

Intervenire sul battente di percolato è essenziale, in quanto, in base alla legge di Darcy, questo è un parametro fondamentale che regola il flusso di percolato, e quindi di contaminanti, attraverso la barriera di fondo verso la falda.

Il battente di percolato va pertanto minimizzato, compatibilmente con i sistemi di sollevamento ed estrazione.

In caso di assenza del sistema di estrazione, di sua insufficienza o di impossibilità nel ripristinarne la funzionalità, è possibile intervenire realizzando o integrando il sistema, sia con perforazione di pozzi di estrazione, sia utilizzando pozzi esistenti, ad esempio quelli di estrazione del biogas.

In caso di perforazione di nuovi pozzi nel corpo discarica, si dovrà accuratamente evitare di giungere al fondo della discarica, per non compromettere l'eventuale barriera di fondo o comunque creare vie preferenziali per la migrazione del percolato verso la falda. Saranno valutabili anche pozzi duali qualora sulla stessa discarica si rilevasse la presenza di sacche di biogas.

È importante che, ove il percolato non sia inviato in continuo al trattamento, ci sia una adeguata capacità di stoccaggio, che garantisca la continuità di funzionamento nel sistema di aspirazione.

Nel caso di vasche esistenti o serbatoi di stoccaggio, ne va verificata la tenuta.

Nuovi serbatoi devono essere realizzati conformemente al d.d.g. n. 36/1998 - "Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo e allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi", in particolare dovranno essere posati in un bacino di contenimento avente capacità pari al volume dell'intero serbatoio; qualora in uno stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, la capacità del bacino deve essere uguale ad un terzo di quella effettiva dei serbatoi e comunque non inferiore alla capacità del più grande dei serbatoi. L'impianto deve comunque mantenere un volume di riserva del 10% della capacità complessiva.

I serbatoi devono essere dotati di idoneo sistema di controllo e di contenimento/abbattimento di eventuali emissioni gassose.

Il percolato può essere trattato in sito come fluido di processo oppure essere inviato ad impianti autorizzati come rifiuto liquido.

Il ricircolo del percolato può essere effettuato solo se funzionale alle necessità di intervento sulla discarica, sulla base di obiettivi gestionali opportunamente descritti nel progetto (es. controllo di parametri di processo nella discarica aerata, controllo dell'umidità necessaria ai processi di degradazione in caso di particolari condizioni di deficit idrico, ecc...); il ricircolo del percolato non può essere in alcun modo soltanto una modalità per evitare l'asportazione del percolato dal corpo rifiuti.

La dinamica del ricircolo deve essere compatibile con la dinamica delle precipitazioni.

Le modalità operative del ricircolo del percolato devono essere tali da garantire una omogenea distribuzione, evitare formazione di aerosol e di odori, formazione di falde sospese o vie preferenziali del flusso idrico. Le tecniche di distribuzione del percolato devono essere definite in progetto in funzione degli obiettivi del ricircolo e della qualità del percolato ed essere adeguatamente dimensionate.

Il percolato può essere ricircolato grezzo o dopo trattamento in funzione di obiettivi definiti.

Il ricircolo del percolato deve essere progettato e gestito senza creare interferenze con la circolazione degli aeriformi in seno alla discarica.

La messa in opera del sistema di ricircolo del percolato, al di sotto della copertura, dovrà essere effettuata consentendo il ripristino della copertura stessa, senza che ne siano compromesse le sue

caratteristiche e funzionalità. Il ricircolo potrà comunque essere effettuato solo qualora la barriera di fondo sia tale da garantire una adeguata protezione delle acque sotterranee.

A presidio del sistema di diffusione/dispersione del percolato dovrà essere messo in opera un sistema di controllo e regimazione della pressione affinché il percolato stesso defluisca a pressione atmosferica.

Il ricircolo dovrà essere effettuato nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- il sistema di ricircolo del percolato deve prevedere misuratori di portata tali da consentire la valutazione dei volumi prodotti, di quelli avviati a trattamento e di quelli ricircolati;
- può essere ricircolato esclusivamente il percolato proveniente dalla discarica stessa;
- nel caso in cui si verificano problemi nell'efficienza funzionale dei sistemi di drenaggio del percolato o di impermeabilizzazione del fondo o nella captazione del biogas, il ricircolo del percolato dovrà essere precauzionalmente interrotto e ripreso solo a seguito di nulla osta dell'Autorità competente.

Interventi sulla copertura

Per le discariche cessate, in via generale, la copertura va ripristinata come autorizzata, a meno che non siano necessari interventi diversi per presenza di contaminazione delle matrici ambientali, pericolo concreto di potenziale contaminazione o pericolo per la salute o la sicurezza delle persone o di potenziale impatto sulle acque superficiali.

Nei casi in cui non sia sufficiente ripristinare la copertura come autorizzata, le caratteristiche della copertura vanno progettate in funzione della finalità specifica.

Monitoraggio

Si fa riferimento al paragrafo relativo alle discariche ante-norma.

Usi dell'area

Si fa riferimento al paragrafo relativo alle discariche ante-norma.

Va comunque tenuto prima di tutto conto del recupero e dell'utilizzo previsti dall'autorizzazione, laddove indicati, che possono comunque essere modificati secondo diverse esigenze, con l'accordo del Comune.

4. Discariche in gestione operativa o in gestione post-operativa

Le discariche in gestione operativa o in gestione post-operativa sono quelle, come indicato all'art. 17-ter della l.r. n. 26/2003, autorizzate o adeguate ai sensi del D.lgs 36/2003 per la quale sono in corso le rispettive fasi, come definite dall'art. 13 del sopracitato decreto.

4.1. Procedure amministrative

Il D.lgs 36/03 prevede all'art. 13, comma 6, che *“Il gestore deve, inoltre, notificare all'autorità competente anche eventuali significativi effetti negativi sull'ambiente riscontrati a seguito delle procedure di sorveglianza e controllo e deve conformarsi alla decisione dell'autorità competente sulla natura delle misure correttive e sui termini di attuazione delle medesime”*.

Tra i *“significativi effetti negativi sull'ambiente”* può certamente rientrare la contaminazione di matrici ambientali (quali a esempio le acque di falda) e pertanto, considerato che il D.lgs 36/2003 è norma speciale per le discariche, in questi casi è l'Autorità competente per la discarica a decidere le misure correttive e ad imporne l'attuazione; tutti gli aspetti procedurali relativi all'individuazione degli interventi da attuare (le *“misure correttive”* richiamate dal D.lgs 36/2003) sono quindi in via generale disciplinati dalla norma discariche, senza che sia necessario seguire, per questi aspetti, le procedure del Titolo V relative alle bonifiche.

Nel solo caso in cui gli interventi debbano essere fatti al di fuori del perimetro dell'impianto individuato dall'autorizzazione (es. in caso di contaminazione del suolo esterno o di intervento esterno all'area autorizzata su plume di contaminazione di acque di falda), essendo tali aree non soggette all'autorizzazione e quindi al D.lgs 36/2003, le procedure dovranno essere anche quelle del Titolo V del D.lgs. 152/06, sulla base delle indicazioni impartite dall'Autorità competente per la discarica.

È tuttavia evidente come il rilevamento di un superamento in un piezometro di monitoraggio di una discarica non implichi automaticamente che la causa della non conformità alle CSC sia la discarica stessa, quindi è necessario prima di tutto sia individuato il responsabile e, successivamente e di conseguenza, anche la procedura da seguire e l'Autorità competente. L'individuazione della sorgente e del responsabile della contaminazione deve essere effettuata ai sensi dell'articolo 244 del d.lgs 152/06.

A tal fine, il gestore della discarica che rilevi un superamento dovrà pertanto attivare le comunicazioni previste dal Titolo V, informando Regione, Provincia, Comune ed ARPA. Tale comunicazione adempie anche all'obbligo di comunicazione dell'art. 13, comma 6 del D.lgs 36/2003.

Fatto salvo il caso in cui il gestore sia certo di essere il responsabile, e pertanto effettui la comunicazione ex art. 242, comma 1 del D.lgs 152/06, generalmente il responsabile dovrà essere individuato con apposita istruttoria e quindi andrà fatta la comunicazione ex art. 245, comma 2 del D.lgs 152/06 da parte del gestore.

Analogo il caso in cui il superamento venga rilevato ai sensi dell'art. 244 del D.lgs 152/06 da una Pubblica Amministrazione.

L'accertamento della responsabilità della contaminazione in capo alla discarica comporta pertanto che l'eventuale caratterizzazione, analisi di rischio, modifica al piano di monitoraggio, valutazione ed autorizzazione degli interventi da attuare siano ricompresi nel procedimento ai sensi del D.lgs 36/2003, sulla base dell'art. 13, comma 6.

Le norme, disposizioni e linee guida relative alle bonifiche costituiscono comunque riferimento tecnico anche per le valutazioni ai sensi del D.lgs. 36/2003 in caso di contaminazione delle matrici: i monitoraggi e i progetti di misure correttive dovranno pertanto considerarne tutti gli aspetti.

Ai fini della razionalizzazione dell'azione amministrativa, tutte le valutazioni tipiche di un procedimento di bonifica, pertanto, saranno effettuate nell'ambito del procedimento ai sensi del D.lgs 36/2003, evitando così duplicazioni ed assicurando massima efficacia ed efficienza, ma garantendo al contempo il medesimo livello di tutela ambientale e della salute.


Il procedimento ai sensi del d.lgs 36/2006 dovrà pertanto garantire l'assolvimento di tutte le funzioni e degli effetti giuridico-amministrativi previsti dal Titolo V, Parte IV del D.lgs 152/06.

Il procedimento ai sensi del D.lgs 36/2003 consente di avvalersi di tutti gli strumenti previsti dalla normativa rifiuti, quali, in particolare, la diffida, sospensione, revoca o chiusura della discarica e l'escussione delle garanzie finanziarie in caso di inadempimento.

L'Autorità competente per la discarica, al fine di assicurare quanto sopra, coinvolge necessariamente nel procedimento anche l'Autorità competente per le procedure di bonifica.

La certificazione di avvenuta bonifica (art. 242, comma 13 del D.lgs 152/2006), laddove necessaria, chiude il procedimento di bonifica avviato dalle comunicazioni (art. 242, comma 1 o art. 245, comma 2 del D.lgs 152/06), a seguito degli interventi valutati, autorizzati o imposti secondo le procedure del D.lgs 36/2003.

Lo schema che segue riassume il percorso amministrativo nel caso in cui venga rilevato un superamento in un piezometro di monitoraggio di una discarica da parte del gestore e siano previsti interventi all'interno del perimetro autorizzato dell'impianto:



Qualora i soggetti responsabili siano inadempienti, in assenza di soggetti terzi interessati ad intervenire, gli interventi necessari sono realizzati dalla Provincia/Città metropolitana in sostituzione e in danno al soggetto responsabile inadempiente.

La Provincia/Città metropolitana può avvalersi del Comune interessato, previo accordo con lo stesso.

Discarica con necessità di interventi al di fuori del perimetro autorizzato

Come anticipato, nel caso in cui gli interventi debbano essere fatti anche al di fuori del perimetro dell'impianto individuato dall'autorizzazione (es. in caso di contaminazione del suolo esterno o di intervento esterno all'area autorizzata su plume di contaminazione di acque di falda), essendo tali aree non soggette all'autorizzazione e quindi al D.lgs 36/2003, le procedure dovranno essere anche quelle del Titolo V del D.lgs. 152/06, sulla base delle indicazioni impartite dall'Autorità competente per la discarica.

Per la parte interna al perimetro autorizzato si rimanda alla parte precedente.

I due procedimenti (quello ai sensi del D.lgs 36/2003 per l'area autorizzata e quello ai sensi del Titolo V della Parte IV del D.lgs 152/06 per le aree esterne) andranno coordinati dalla Provincia o Città metropolitana ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 26/2003.

Il coordinamento potrà essere fatto in forme diverse a seconda dei casi, generalmente con il ricorso alla conferenza dei servizi istruttoria ai sensi dell'art. 14, comma 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Nell'ambito di tale Conferenza, convocata dalla Provincia o Città metropolitana e con la partecipazione dell'Autorità competente per le procedure di bonifica, si concordano gli approfondimenti necessari, gli obiettivi e le linee generali degli interventi da prevedere, sia internamente al perimetro autorizzato che esternamente, che saranno quindi valutati ed approvati poi da ciascuna Autorità competente secondo le rispettive norme di riferimento. Sono comunque possibili ulteriori forme di coordinamento tra Autorità competenti.

Gli interventi all'interno del perimetro autorizzato saranno autorizzati dall'Autorità competente per le discariche ai sensi della l.r. n. 26/2003, mentre gli eventuali interventi sulle matrici esterne al perimetro autorizzato saranno autorizzati dall'Autorità competente per la bonifica (Comune o Regione ai sensi della l.r. n. 30/2006), previo il coordinamento di cui ai periodi precedenti.

Anche per quanto riguarda gli eventuali interventi sostitutivi si fa riferimento alla distinzione tra area autorizzata ed area esterna.

4.2. Indirizzi tecnici

Per queste discariche il riferimento tecnico principale è il D.lgs 36/2003, unitamente alle altre normative e linee guida regionali per le discariche.

5. Discariche abusive

Come indicato all'art. 256, comma 3 del D.lgs 152/06 ed esplicitato dall'art. 17-ter della l.r. n. 26/2003, la "discarica abusiva" è una discarica realizzata o gestita senza autorizzazione quando le norme ne prevedevano già la necessità. Sono, pertanto, abusive ai sensi della normativa rifiuti soltanto le discariche realizzate o gestite dopo l'entrata in vigore della l.r. n. 94/80 in assenza di autorizzazione.

A tali discariche si applica l'articolo 256, comma 3, del d.lgs. 152/2006.

Per tutte le discariche, anche per quelle ante-norma, restano comunque salve le eventuali valutazioni sul mancato rispetto di altre normative (es. urbanistico-edilizia, paesaggistica,...).

5.1. Procedure amministrative

La norma non fornisce indicazioni precise su quali caratteristiche e condizioni configurino la "discarica abusiva", rispetto all'abbandono dei rifiuti, ma negli anni la giurisprudenza ha fornito alcune indicazioni, in particolare:

- accumulo ripetuto di rifiuti o anche un unico conferimento di ingenti quantità di rifiuti che faccia assumere alla zona interessata l'inequivoca destinazione di ricettacolo di rifiuti;
- tendenziale carattere di definitività;
- attività sistematica e organizzata.

La competenza di stabilire ciò che effettivamente è "discarica abusiva", e non "abbandono di rifiuti", spetta al giudice penale, che imporrà anche gli *"obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi"* prescritti dall'art. 256.

Come chiarito dalla sentenza n. 28175/2019 della Cassazione penale, questa distinta ed autonoma sfera di intervento del giudice penale non preclude lo svolgimento dei procedimenti amministrativi finalizzati all'eliminazione dell'illecito.

I casi in cui è previsto l'intervento di una Amministrazione sono pertanto due:

- intervento laddove ci sia il sospetto di una discarica abusiva, nelle more della conclusione del giudizio penale;
- intervento chiesto dal giudice penale nell'ambito della condanna, finalizzato alla bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

La medesima sentenza chiarisce inoltre che le procedure di bonifica eventualmente ordinate dal giudice (primo caso) debbano avvenire secondo le procedure del Titolo V e che i termini specifici della bonifica o ripristino dello stato dei luoghi siano autorizzati dalla competente Pubblica Amministrazione, che, ai sensi dell'art. 15 della l.r. n. 26/2003, è il Comune o la Regione nel caso di discarica ricadente su più Comuni.

Nel secondo caso, andranno seguite le procedure relative all'abbandono di rifiuti (art. 192 del D.lgs 152/06) e, laddove necessario, quelle delle bonifiche (Titolo V, Parte IV, D.lgs 152/06), anche nelle more della definizione del processo, senza quindi attenderne l'esito.

Anche gli interventi sostitutivi, dove necessari, andranno effettuati senza attendere l'esito del giudizio penale.

I seguenti indirizzi tecnici, pertanto, sono rivolti esclusivamente alle Autorità amministrative competenti nel caso in cui ci sia un procedimento amministrativo e non sono in nessun modo relativi alle competenze giudiziarie.

Resta salva l'applicazione della normativa sul danno ambientale.

5.2. Indirizzi tecnici

In caso di individuazione del responsabile, ai sensi dell'art. 256, comma 3, in capo ad esso ci sono *"obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi"* stabiliti dal giudice.

Gli interventi sono realizzati dal soggetto obbligato sulla base della sentenza di condanna, oppure dal Comune in sostituzione e in danno al soggetto responsabile inadempiente, in assenza di soggetti terzi interessati ad intervenire, secondo le previsioni del comma 7 dell'art. 17-ter della l.r. n. 26/2003.

Nel caso in cui il responsabile non sia individuato o non agisca, la norma non precisa invece quali obblighi siano in capo alla Pubblica Amministrazione che deve intervenire in sostituzione.

Se nel caso del responsabile è congruo, anche alla luce del principio "chi inquina paga", che sia prevista la forma di intervento più radicale, anche se costosa, nel caso di un intervento della Pubblica Amministrazione la tipologia di intervento, in assenza di una previsione esplicita della norma, va valutata dall'Autorità amministrativa eventualmente coinvolta secondo i principi richiamati al paragrafo 2.2 e avendo come riferimento utile gli indirizzi tecnici relativi alle discariche ante-norma e cessate.

Quest'ultimo caso è pertanto da considerare analogo a quelli di "discariche ante-norma" o "cessate": per gli indirizzi tecnici si fa quindi riferimento ai relativi paragrafi precedenti.

6. Depositi anteriori alle discariche ante-norma

Ai sensi dell'art. 17-ter della l.r. n. 26/2003, i depositi anteriori al termine previsto dalla l.r. 94/80 per la denuncia (ex c. 1, art. 28) sono da considerarsi generalmente analoghi ai riporti, in quanto solitamente i rifiuti organici sono abbastanza mineralizzati e buona parte dei contaminanti presenti si è degradata o è stata dilavata, considerato che sono precedenti al 1965.

Tale caso, tipicamente, è valido ad esempio per depositi di RSU di limitata volumetria, depositi di materiali inerti (materiali da costruzione e demolizione, scorie di acciaieria,...) antecedenti al 1965 che, considerato il tempo trascorso, non sono più solitamente fonti di contaminazione.

La normativa regionale non interviene, ovviamente, nella definizione di materiali di riporto stabilita nella norma nazionali, né nelle procedure amministrative ad essi relative, ma si limita a dare l'indicazione su quali riferimenti utili si possano usare per affrontare il tema dei depositi anteriori alle discariche ante-norma.

In particolare, per tali depositi andrà valutato se siano o meno fonte di contaminazione e se quindi sia necessario o meno un intervento (di rimozione, di bonifica o di messa in sicurezza) e, per

analogia, sarà possibile utilizzare le stesse indicazioni che la norma nazionale fornisce per i materiali di riporto.

Ci sono alcuni casi, però, in cui i depositi possano avere dei quantitativi e/o delle caratteristiche tali per cui non è congruo trattare tali depositi in analogia ai riporti, in quanto possono costituire ancora un rischio significativo per la salute o l'ambiente, come ad esempio depositi rilevanti di materiali pericolosi (morchie, ceneri leggere,...).

In tale ultimo caso, pertanto, i depositi vanno considerati e gestiti in analogia a quanto previsto per le discariche ante-norma, rientrando nelle casistiche definite al paragrafo 2.1.

L'assimilazione di questi depositi alle discariche ante-norma è effettuata caso per caso ai sensi del comma 3 dell'art. 17-ter della l.r. n. 26/2003.

Non è pertanto prevista una valutazione generalizzata di tutti i depositi anteriori alle discariche ante-norma, che generalmente non comportano più rischi, ma solo laddove sia ritenuto necessario.

La procedura prevede che la richiesta di valutare tale assimilazione alle discariche ante-norma possa essere fatta esclusivamente da ARPA o da Provincia/Città metropolitana a Regione, inviando una comunicazione formale che dovrà contenere almeno:

- localizzazione della discarica e sua estensione;
- proprietà dell'area di discarica;
- inquadramento storico, con individuazione del periodo di attività della discarica;
- motivazioni della richiesta, con riferimento alla quantità ed alle caratteristiche dei rifiuti. Le motivazioni dovranno essere supportate il più possibile da evidenze (es. presenza di contaminazione in atto, presenza di percolato con elevate concentrazioni di inquinanti,...).

Regione, ricevuta la richiesta, convoca una Conferenza dei Servizi istruttoria alla quale partecipano Provincia/Città metropolitana, ARPA, Comune e proprietari dell'area interessati (intesi come proprietari dell'area di discarica).

Regione si esprime entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta con decreto del dirigente competente.

7. Adeguamento procedimenti in corso

L'art. 15 della l.r. n. 18/2020 (entrata in vigore il 12/08/2020), che ha introdotto l'art. 17-ter della l.r. n. 26/2003, prevede un transitorio per l'adeguamento dei procedimenti in corso, infatti il comma 5 reca: *"Fatti salvi i finanziamenti regionali già erogati per la realizzazione degli interventi, per le discariche ante-norma, cessate, abusive ed in gestione operativa o post-operativa le procedure in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono adeguate, entro un anno dall'approvazione della relativa deliberazione, agli indirizzi e alle indicazioni previste al comma 4 dell'articolo 17 ter della l.r.26/2003, come introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo"*.

Entro un anno dalla data di approvazione della presente delibera, quindi, le procedure in corso andranno adeguate, tenendo conto dei principi di efficienza ed economicità, evitando pertanto di duplicare valutazioni ed approvazioni già fatte e coerenti con queste linee guida.